

**COMUNE DI LOMBARDORE**

Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 13****OGGETTO:****APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2025 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2024-2025.**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **quattro**, del mese di **giugno** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, e in videoconferenza, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2022, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BARBETTA ROCCO	Presidente	X	
FRANZOSO MARA	Consigliere	X	
NEPOTE SILVIA	Consigliere	X	
PAPAGNI MATTEO MAURO ANTONIO	Consigliere	X	
CALTAGIRONE FRANCA ANDREINA	Consigliere	X	
D'AGOSTINO GIUSEPPE	Consigliere	X	
FERRERA SIMONE	Consigliere		X
D'ANTONIO ANTONELLA	Consigliere	X	
DEIRO MICHELE	Consigliere	X	
SUTTI LILIANA	Consigliere	X	
GARINO SILVIA	Consigliere	X	
Totale		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT. ALESSANDRO POZZI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BARBETTA ROCCO** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2025 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2024-2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Preso atto che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"; **CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato Atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Verificato che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Atteso che con deliberazione n. 389/2023, ARERA ha fornito le indicazioni relative all'aggiornamento obbligatorio biennale 2024-2024, in relazione ai dati del PEF pluriennale 2022-2025;

Riscontrato che con determina n. 1/2023 ARERA ha stabilito le modalità per l'aggiornamento biennale 2024-2025, approvando i modelli per realizzare di detta procedura, fra cui il Tool per l'elaborazione del PEF che riporta i soli due anni 2024-2025;

Rilevato che le nuove disposizioni consentono di aumentare il limite di crescita del PEF fino alla misura del 9,6%, introducendo nuove componenti di "costi riconosciuti", *in primis* apposite componenti finalizzate ad accogliere gli aumenti tariffari generati dall'alto tasso di inflazione registrato soprattutto nell'anno 2022;

Considerato che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, con particolare riferimento alle previsioni relative all'aggiornamento biennale 2024-2025;
- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2025, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF del biennio 2024-2025 consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025;

Vista la delibera n. 386/2023/R/com, con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

Vista l'ulteriore componente perequativa introdotta con delibera n. 133/2025 di ARERA, finalizzata alla copertura del minor gettito TARI derivanti dall'applicazione del Bonus sociale TARI già prevista dall'art. 57-bis del decreto-legge n. 124/19, come attuata dal d.p.c.m. 21 gennaio 2025, n. 24, da applicare alle bollette a decorrere dal 2025;

Dato atto che l'istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente **Ur1**;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata **Ur2**;
3. copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, denominata **Ur3**;

Considerato che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Precisato che in ragione dell'istituzione delle tre componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;
- per la componente perequativa Ur3, tesa alla copertura del bonus sociale è previsto un importo di € 6,0 per ogni utenza presente dell'avviso di pagamento;

Rilevato che tali importi, costituiscono componenti a valle del PEF, in quanto dovranno trovare apposita collocazione del bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune provvederà a bollettare;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza e, pertanto, le due nuove

componenti dovranno essere indicate chiaramente nella bolletta con recupero degli importi suddetti sulla base del numero di utenze presenti in ogni bolletta;

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso Atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) relativo al biennio 2024-2025, in conformità al metodo MTR-2 secondo il tool approvato da ARERA con determina n. 1/2023, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto Conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle componenti presenti nel singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, con riferimento all'anno 2025, non deve superare la misura del 9,6%, in base al quale il totale delle voci del PEF determinate per ciascuna annualità, non può eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali altre componenti di costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, nonché altre componenti incentivanti e componenti per tenere conto dell'incidenza dell'inflazione registrata negli ultimi anni, pur dovendo mantenere il limite del 9,6%;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con cui ha precisato che occorre considerare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

Considerato che a decorrere dall'anno 2024 sono da considerare poste a valle del PEF anche le componenti perequative Ur1 e Ur2, come sopra illustrate;

Rilevato che a decorrere dall'anno 2025 è da applicare l'ulteriore componente perequativa Ur3, come stabilita dalla delibera n. 133/2025 di ARERA;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 sono determinate assumendo quale montante dei costi, l'importo totale del PEF relativo all'anno 2025, come indicato nel tool del PEF per il biennio 2024-2025, come modificato sulla scorta delle componenti a valle del PEF, di cui ai punti precedenti;

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/2023;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la dichiarazione di veridicità del Comune, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI 2025, da parte del Consiglio Comunale;

Ribadito che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF integrale e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle relative tariffe;

Visto il prospetto di PEF per il biennio 2024-2025, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2025 da parte dell'Ente Territorialmente Competente;

Preso atto che il PEF relativo all'anno 2025 ammonta ad € 308.924,00;

Ritenuto di attribuire alle utenze domestiche il 88 % del costo complessivo ed il restante 12% alle utenze non domestiche per la parte fissa;

Ritenuto di attribuire alle utenze domestiche il 77 % del costo complessivo ed il restante 23% alle utenze non domestiche per la parte variabile;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2023 con la quale è stata apportata una modifica al regolamento comunale sulla TARI che prevede un'agevolazione sul pagamento della tariffa in base al valore ISEE;

Ritenuto di definire suddetta agevolazione come previsto dalla deliberazione n. 133 del 1 aprile 2025 di ARERA che prevede una riduzione del 25% della TARI "agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare", specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2025, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Ritenuto di prevedere 3 rate per il pagamento della TARI 2025:

- 31 luglio 2025
- 30 settembre 2025
- 30 novembre 2025

Con possibilità di pagamento in un'unica soluzione allo scadere della prima rata;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 18/12/2024;

Richiamati l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

1. gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
2. ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Assunti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TUEL, come modificato dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012;

Con voti espressi in forma palese:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri astenuti	n. /
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. /

D E L I B E R A

- 1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF per il biennio 2024-2025, con particolare riferimento al PEF 2025, necessario per la determinazione delle tariffe TARI 2025;
- 3) Di dare atto che il PEF 2025 ammonta ad € 308.924,00 come indicato all'allegato "A", elaborato come meglio specificato in premessa;
- 4) Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, come indicate nell'allegato "C" al presente atto;
- 5) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - 31 luglio 2025
 - 30 settembre 2025
 - 30 novembre 2025
 Con possibilità di pagamento in un'unica soluzione allo scadere della prima rata;
- 6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Successivamente, stante l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione, con voti espressi in forma palese:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri astenuti	n. /
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. /

D E L I B E R A A L T R E S I'

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
BARBETTA ROCCO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
FRANZOSO MARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALESSANDRO POZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00)

Io sottoscritto Responsabile della pubblicazione, attesto che copia del presente verbale è in corso di pubblicazione e cioè dal **12/06/2025** all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 267/2000.

Lombardore **12/06/2025**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
DESIMONE CARMELA.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERA È DIVENUTA ESECUTIVA IL 12/06/2025

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all' Albo Pretorio del Comune, non essendo intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg. (art.134, c.3, D.Lgs. 267/2000)

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

Lombardore, **12/06/2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALESSANDRO POZZI

Parere per la regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Competente
DOTT. ALESSANDRO POZZI

Parere per la regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ALESSANDRO POZZI

Visto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni – C.C. n. 2/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALESSANDRO POZZI

RICORSI

Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione;

Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione.